

Maglie, 4 dicembre 2013

Ingegneri. Formazione emergenza fai da te

Gli ingegneri abilitati possono formare gli addetti all'emergenza

Premessa – Gli ingegneri abilitati possono occuparsi della formazione degli addetti all'emergenza. Infatti, sul punto, la legge non prevede norme specifiche su idoneità o titoli dei formatori. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 10/2013 della Commissione sulla sicurezza del lavoro.

Il quesito – Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato richiesta di interpello in merito ai corsi che gli ingegneri abilitati sono in grado di tenere ai sensi della L. n. 818/1984. In particolare, è stato chiesto se il professionista sia: adeguatamente titolato, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso; sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli istessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. n. 81/2008.

La risposta – La Commissione interpelli per la sicurezza sul lavoro, nel rammentare che la materia è ancora disciplinata dal D.M. 10/03/1998, specifica che non sono previsti né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. Tuttavia, i soggetti formatori devono possedere competenza nella materia di antincendio. Ciò detto, è possibile dedurre che gli ingegneri, abilitati ai sensi della L. n. 818/1984, possono svolgere i corsi per addetti all'emergenza, quindi rilasciare i relativi attestati di frequenza. In particolare, continua la Commissione interpelli, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze", debbano conseguire "l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609". I suddetti attestati sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti dal T.U. Sicurezza del 2008.

Fonte: Fiscal Focus